

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2012, n. 38-3469

Valutazione Ambientale Strategica del Piano d'Azione del Contratto di fiume del Torrente Sangone. Espressione del parere motivato di compatibilità ambientale ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

In data 11 marzo 2009 la Provincia di Torino ha sottoscritto, insieme con la Regione Piemonte, gli enti locali territorialmente interessati e altri soggetti coinvolti nel processo di programmazione negoziata avviata con il Protocollo di Intesa stipulato nel gennaio 2007, il Contratto di Fiume del Torrente Sangone, che costituisce un Accordo di Programma finalizzato alla definizione e condivisione di uno scenario strategico di riqualificazione fluviale e territoriale che costituisca quadro di riferimento per le attività di tutti i soggetti operanti sul territorio.

Il Contratto di Fiume definisce gli obiettivi, l'organizzazione per la gestione del processo negoziale di azione locale, gli impegni dei sottoscrittori e dei soggetti attuatori, le risorse, i tempi, gli strumenti attuativi e il monitoraggio.

Al Contratto di Fiume è allegato un Piano di Azione organizzato su tre linee strategiche che raccolgono le azioni individuate e condivise come soluzioni per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione del bacino; a partire dalla sottoscrizione del Contratto ha avuto inizio lo sviluppo operativo delle singole azioni del Piano, con priorità temporale delle azioni ritenute immediatamente attuabili sul territorio.

Come previsto dal Contratto con riferimento al Piano d'Azione (di seguito Piano), che rappresenta uno strumento programmatico dinamico e aggiornabile in itinere, al fine di verificare e pesare gli effetti ambientali del piano e di accompagnare l'intero processo di programmazione negoziata è stato attivato un procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del d. lgs 152/2006, secondo le modalità disciplinate dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008, atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS.

la proposta di Piano è assoggettata anche a Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; la Valutazione di Incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, c. 3 del D.lgs 152/2006, viene effettuata nell'ambito del procedimento di VAS;

Secondo quanto previsto dal Contratto, la Provincia di Torino, in qualità di soggetto coordinatore della Cabina di Regia, nell'ambito del procedimento di VAS svolge il ruolo di autorità proponente, responsabile dell'attivazione del procedimento e della revisione del Piano in relazione alle determinazioni del parere motivato di VAS e agli esiti del monitoraggio ambientale che dovrà essere implementato.

La Regione Piemonte svolge, invece, il ruolo di autorità competente per la VAS ed è quindi tenuta ad esprimere il parere motivato di compatibilità ambientale del Piano sulla base degli esiti delle consultazioni e degli approfondimenti istruttori condotti dall'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98 e formato dalle direzioni regionali interessate dal Piano, dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate, struttura responsabile del procedimento, e dall'ARPA.

Con Deliberazione di Giunta provinciale n. 487-16558 del 17 maggio 2011 la Provincia di Torino ha approvato il Rapporto ambientale e la relativa Sintesi non tecnica e li ha trasmessi alla Regione Piemonte, dando così avvio al procedimento di VAS.

Ai fini della partecipazione del pubblico e della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, la documentazione è stata resa disponibile per la consultazione presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti e piani e pubblicata sui siti web della Provincia di Torino e della Regione Piemonte per un periodo di 60 giorni a decorrere dal 07 Luglio 2011.

Non sono pervenuti pareri o contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale né osservazioni da parte del pubblico.

I contributi dell'ARPA e delle strutture regionali competenti in materia ambientale, o comunque interessate dal Piano, sono confluiti nella relazione istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale allegata al presente provvedimento quale parte integrante.

Considerato che:

i Contratti di Fiume costituiscono strumento attuativo per il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei corpi idrici ai sensi del vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Piemonte, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione: "[...] sono promosse modalità di gestione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico, che perseguono la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico. In tal caso gli strumenti di programmazione negoziata sono denominati contratto di fiume o contratto di lago [...]";

le NTA del Piano Territoriale Regionale (PTR), adottato in via definitiva con D.G.R. del 22 giugno 2009, n. 17-11633, che all'art. 35 (commi 2 e 3) prevedono che "[...] Il PTR riconosce altresì il ruolo dei Contratti di fiume o di lago, previsti in attuazione del Piano di tutela delle acque, quali strumenti che permettono lo sviluppo di sinergie con gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e locale. I Contratti di fiume o di lago, intesi come strumenti di programmazione negoziata, correlati ai processi di programmazione strategica per la riqualificazione dei bacini fluviali, sono orientati a definire un percorso di condivisione in itinere con tutti gli attori interessati al fine di favorire l'integrazione delle diverse politiche. [...]";

il Piano d'Azione del Contratto di Fiume del Torrente Sangone si pone una pluralità di obiettivi generalmente riconducibili alle tematiche della tutela delle acque, del ripristino paesaggistico-ambientale e della difesa e valorizzazione del territorio oltre che di gestione di un processo programmatico partecipato;

il Rapporto ambientale ha ricostruito lo scenario ambientale di riferimento, ha sistematizzato gli obiettivi ambientali ed effettuato una valutazione degli effetti ambientali potenziali del Piano ed ha valutato contestualmente l'incidenza sui siti della Rete Natura 2000;

l'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale ha evidenziato le principali criticità e punti di forza ambientali ed ha fornito indicazioni tecniche ed operative per ulteriori approfondimenti valutativi e per l'organizzazione delle successive fasi del Piano, al fine di prevenire e mitigare i potenziali effetti negativi sull'ambiente o valorizzare gli effetti positivi attesi.

Preso atto:

dei contenuti del Piano d'Azione del Contratto di fiume del Torrente Sangone e del Rapporto Ambientale che è stato prodotto a completamento della documentazione di Piano, al fine di integrare lo scenario strategico di riferimento e di orientare e supportare la fase di specificazione operativa e di attuazione del programma;

degli esiti dell'istruttoria condotta dall'Organo Tecnico Regionale con il supporto dell'ARPA, contenuti nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione quale parte integrante;

della pubblicazione della documentazione tecnica per 60 giorni consecutivi presso la sede dell'Ufficio regionale di Deposito progetti e piani e della Provincia di Torino e sui siti web della Regione Piemonte e della Provincia di Torino;

degli esiti delle consultazioni del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale.

Visti:

la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) avente l'obiettivo generale di proteggere, migliorare e ripristinare la qualità di tutte le acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Piemonte approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente "La valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente";

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte seconda;

la deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 "d.lgs 152/2006 'Norme in materia ambientale'. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";

il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, tenuto conto anche degli esiti della Valutazione di incidenza, parere motivato sul Piano d'Azione del Contratto di Fiume del Torrente Sangone ai sensi dell'articolo 15 c. 1 del d. lgs 152/2006;

- di formulare una valutazione globalmente positiva riguardo agli effetti sull'ambiente e all'integrazione ambientale del programma, sulla base degli esiti delle consultazioni e degli approfondimenti tecnici e delle conclusioni istruttorie contenuti nella Relazione Tecnica dell'Organo Tecnico Regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;

- di formulare, ai fini della sostenibilità ambientale del programma, le indicazioni e raccomandazioni di seguito elencate, che dovranno orientare e supportare la fase di specificazione operativa e di attuazione del programma:

- completare il set di indicatori individuati per il monitoraggio ambientale del Piano e delle relative misure di mitigazione previste, facendo riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica allegata;
- dare risposta alle richieste di integrazione formulate rispetto agli obiettivi del Piano, riportate al paragrafo 3 della Relazione Tecnica allegata;
- approfondire il confronto tra gli obiettivi del Piano e la programmazione regionale così come richiesto al paragrafo 4.3 della Relazione Tecnica allegata;
- realizzare una cartografia estesa all'intero bacino del torrente che evidenzii le problematiche ambientali rilevate, le criticità, gli ambiti d'azione e le aree di intervento;
- sottoporre a screening di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 gli interventi riportati al capitolo 8.3 del Rapporto Ambientale;
- predisporre, ove possibile e man mano che verranno concretizzate le azioni previste dal Piano, una cartografia con localizzazione degli interventi rispetto ai siti di Rete Natura 2000 interessati, unitamente alla descrizione degli ambienti coinvolti da utilizzare per i successivi screening di valutazione di incidenza.

- di disporre che, ai fini della revisione del Piano d'Azione da effettuarsi ai sensi dell'art. 15 c. 2 del d. lgs 152/2006, in fase di specificazione e attuazione vengano prese in considerazione oltre alle indicazioni e raccomandazioni sopra indicate, anche tutte le osservazioni contenute nella Relazione Tecnica;

- di stabilire che venga dato riscontro a tutte le osservazioni, indicazioni e raccomandazioni nella dichiarazione di sintesi che dovrà essere approvata in Cabina di Regia;

- di trasmettere alla Provincia di Torino il presente provvedimento per il seguito di competenza;

- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.22/2010.

(omissis)

Allegato

**D.lgs 152/2006 e s.m.i.
DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008
Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Azione del Contratto di Fiume del
torrente Sangone**

Relazione istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale

Indice

1. PREMESSA	2
2. IL PROCESSO DI VAS	2
3. OSSERVAZIONI SUGLI OBIETTIVI DI PIANO	3
4 OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO AMBIENTALE	5
4.1 Metodologia di valutazione	5
4.2 Osservazioni sulla Relazione di Valutazione d'Incidenza.....	5
4.3 Analisi di coerenza esterna	6
4.4 Osservazioni sugli allegati del Rapporto Ambientale	7
5 OSSERVAZIONI SUL PIANO DI MONITORAGGIO	7
5.1 Osservazioni sugli indicatori	7
6. INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI	8

1. PREMESSA

La presente Relazione Tecnica costituisce l'esito dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale per il Piano di Azione del Contratto di Fiume del torrente Sangone.

I riferimenti normativi per lo svolgimento della procedura di VAS sono costituiti dal d. lgs. 152/2006 e dalla DGR n. 12-8931 del 09.06.2008 (di seguito DGR VAS).

Secondo quanto previsto dalla suddetta DGR VAS l'OTR, costituito per la valutazione ambientale del Piano di Azione del Contratto di Fiume del torrente Sangone (di seguito Piano), è formato dal Settore Compatibilità ambientale e procedure integrate, Nucleo centrale dell'OTR e struttura responsabile di procedimento, e dalle Direzioni regionali interessate: Ambiente - Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Agricoltura - Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Attività produttive, con il supporto dell'Arpa Piemonte.

L'OTR, per la predisposizione della presente relazione tecnica, ha tenuto conto oltre che degli esiti della propria istruttoria, anche dei contributi forniti da Arpa Piemonte.

Le osservazioni ed indicazioni riportate nel seguente documento sono indirizzate ad orientare e supportare le ulteriori fasi di specificazione operativa e di attuazione del Piano.

2. IL PROCESSO DI VAS

In data 11 marzo 2009 la Provincia di Torino ha sottoscritto, insieme con la Regione Piemonte, gli enti locali territorialmente interessati e altri soggetti coinvolti nel processo di programmazione negoziata avviata con il Protocollo di Intesa stipulato nel gennaio 2007, il Contratto di Fiume del Torrente Sangone cui è stato allegato un Piano di Azione, organizzato su tre linee strategiche che raccolgono le azioni individuate e condivise come soluzioni per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione del bacino.

I Contratti di Fiume, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle Norme di Piano del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (approvato con DCR 13/03/2007) sono da inquadrarsi come un "accordo di programmazione negoziata" ai sensi dell'art. 2, comma 203, lett. a), della Legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Come previsto dal Contratto con riferimento al Piano d'Azione (di seguito Piano) è stato attivato un procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del d. lgs 152/2006, secondo le modalità disciplinate dall'atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS (D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008).

Il procedimento di VAS si è collegato ad un processo di programmazione già avviato ma in continua evoluzione, interessando un Piano che si caratterizza come strumento programmatico dinamico e aggiornabile in itinere, al fine di verificare e pesare gli effetti ambientali degli interventi previsti e di orientare e accompagnare l'intero processo di programmazione negoziata.

Ai fini della specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale sono stati utilizzati i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale che avevano partecipato attivamente alle fasi preliminari della programmazione.

In fase di valutazione si sono svolte le previste attività di consultazione, così come disposto dalla vigente normativa di VAS.

Ai fini della partecipazione del pubblico e della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale gli elaborati di Piano, il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica sono stati messi a disposizione sui siti web della Regione Piemonte e della Provincia di Torino oltre che presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti e piani e presso gli uffici provinciali, per un periodo di

60 giorni consecutivi a decorrere dal 07 Luglio 2011, data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

3. OSSERVAZIONI SUGLI OBIETTIVI DI PIANO

Si riportano di seguito alcune osservazioni relative agli obiettivi e alle azioni specifiche del piano d'azione.

Obiettivo A1 "Contenimento alla fonte dell'inquinante": in questo caso i canali irrigui, e ovviamente le acque irrigue, vengono percepite come una possibile fonte d'inquinamento in quanto sono potenzialmente in grado di "veicolare" sostanze inquinanti dalle aree irrigate al recettore degli scoli ovvero il Sangone. Si ritiene opportuno specificare che gli inquinanti potrebbero essere già presenti nelle acque del Sangone; tali acque una volta derivate per l'uso irriguo potrebbero diffondersi nei terreni agricoli che in questo caso rappresenterebbero non la fonte dell'inquinamento ma il recettore sul quale si verifica l'impatto negativo.

Obiettivo B1 "Diminuzione dei prelievi idrici": in queste settimane si concluderà definitivamente l'iter amministrativo per il rilascio delle concessioni ad uso irriguo sull'asta del Sangone. I rinnovi delle concessioni che verranno rilasciati sono aggiornati alle attuali esigenze come previsto dal Regolamento Regionale n. 10/R del 29.07.2003 ed in accordo con le azioni previste dal Piano di Tutela delle Acque del 13.03.2007; sarà pertanto possibile a partire dai prossimi mesi verificare l'efficacia di queste misure.

Azione B1.3 - Limitare la realizzazione di nuove centrali idroelettriche lungo l'asta del torrente – Sia la pianificazione regionale (PTA, all'art. 23 - comma 2 delle Norme di Piano) sia a livello nazionale le "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 10 settembre 2010, attribuiscono la competenza circa l'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alle Regioni. Pertanto si propone di modificare l'azione e la sua relativa modalità operativa formulandola con la finalità di fornire alla Regione gli elementi propedeutici per l'individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti idroelettrici e del farsi promotori affinché venga assunto un provvedimento regionale in tal senso.

Obiettivo B2. "Recupero delle acque piovane": in generale non c'è disaccordo con il principio della realizzazione di bacini di immagazzinamento per la raccolta di acque piovane poi utilizzabili a scopo irriguo. Tuttavia si ritiene di dover effettuare una valutazione circa l'opportunità di tale scelta nel bacino del Sangone ed eventualmente la formulazione di adeguate specifiche tecniche che permettano di verificare e giustificare l'effettiva utilità e funzionalità alle esigenze irrigue di eventuali bacini che diversamente potrebbero rappresentare delle opere scarsamente utili per il comparto agricolo oltre che fortemente impattanti per le componenti ambientali e paesaggistiche.

Azione B2.1 - Creazione di piccoli bacini di raccolta di acqua piovana, anche con funzione di trattenimento di acqua dalle piene - Si nutrono delle perplessità sull'azione stessa nonostante le prescrizioni contenute in merito nelle Norme tecniche, in quanto si ritiene di difficile correlazione la realizzazione di un intervento che richiede comunque l'utilizzo di materiali artificiali per la sua gestione con il suo reale inserimento in ambiente naturale affinché possa assumere la conformazione di area umida naturale. Risulta pertanto necessario chiarire quali siano le finalità di tali interventi e verificare la reale utilità che questi hanno nell'ambito della pianificazione in oggetto. Inoltre si attribuisce a questi bacini di raccolta una funzione potenziale di trattenimento dell'acqua delle piene del torrente. Si sottolinea che data la loro modesta volumetria tali bacini non sono in grado di esercitare effetti significativi sul contenimento di portate elevate e che peraltro vi è già un'azione che riguarda il ripristino delle aree di divagazione naturale (C1.2), a seguito della quale potrebbero instaurarsi sul territorio delle zone umide più o meno stabili. Si ritiene che queste due tipologie di interventi perseguano degli scopi diversi, a maggior ragione si ritiene necessario valutare la necessità dell'azione B2.1 nell'ambito del Piano in esame.

Obiettivo B3. "Studi di immagazzinamento e prelievo delle acque": l'inserimento nel Piano di Azione del Contratto del Progetto di derivazione della risorsa idrica della Dora Riparia per la fornitura ai Compensori irrigui del territorio del Sangone appare in contrasto con l'articolo 40 comma 7 delle

Norme del Piano regionale di Tutela delle Acque che consente il trasferimento per usi diversi da quello potabile tra sottobacini idrografici unicamente per realizzare progetti di valenza strategica riconosciuta dalla pianificazione regionale o provinciale di settore e solo se il trasferimento di acqua non compromette il mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

In merito alla strategicità delle azioni previste, si osserva che effettivamente allo stato attuale ad es. nei comuni di Rivalta e Orbassano si sovrappongono aree irrigate con acque provenienti da bacini idrografici diversi. Considerate le condizioni di criticità irrigue diffuse su tutti i bacini, dovute a molteplici fattori (climatici, territoriali ecc.) l'utilizzo di acque per irrigare terreni diversi da quelli del bacino idrografico di riferimento con modalità diverse da quelle consolidate da decenni (o in alcuni casi da secoli) è materia di assoluta delicatezza. Nel caso specifico il progetto di incrementare la quota di acque prelevate dalla Dora Riparia per compensare le criticità del Sangone è un'ipotesi da valutare con estrema attenzione e scrupolosità in quanto si ritiene che le criticità che potrebbero sorgere potrebbero non essere sufficientemente compensate dai benefici ottenuti. L'azione dovrà quindi essere valutata in questo quadro complessivo.

Obiettivo B4. "Applicazione del DMV": si osserva che la descrizione della misura è poco chiara e andrebbe riformulata specificando che l'obiettivo è quello di attivare procedure efficaci di controllo del rispetto degli obblighi di rilascio in alveo (previsto dal regolamento per tutte le derivazioni esistenti al gennaio 2009).

Si osserva inoltre che per garantire il rilascio del DMV dal punto di vista tecnico secondo le disposizioni del regolamento regionale 7R del 25.06.2007, è necessario superare l'attuale difficoltà da parte dei consorzi di "misurare" la quantità d'acqua prelevata.

Obiettivo D2 "Connessione delle piste ciclabili esistenti": fermo restando quanto disposto dal vigente D.M. n. 557 del 30/11/99 e s.m.i. "*Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili*", per gli itinerari ciclo-pedonali inseriti in aree verdi di particolare pregio naturale si evidenziano le seguenti osservazioni:

- i percorsi ciclabili dovranno insistere su fondi stradali, tracciati esistenti, sentieri, strade storiche, alzaie, strade rurali minori, tratturi, ecc.. per una maggior conservazione del territorio e favorire la conoscenza ambientale ricreativa con le sue emergenze paesaggistiche e storiche;
- la tipologia di pista ciclabile dovrà essere omogenea e caratterizzata per ambito: di pianura, pedemontano e montano;
- i percorsi ciclabili dovranno essere nettamente separati dalla rete stradale ordinaria e dedicati esclusivamente a utenti non motorizzati al fine di garantire la massima sicurezza. Pertanto, adeguate protezioni dovranno essere predisposte nei punti di accesso del percorso e in tutti i punti di discontinuità a causa di intersezioni con strade interessate dal traffico motorizzato, prevedendo opportuna segnaletica orizzontale, verticale, dissuasori ecc..;
- i percorsi ciclabili all'interno delle aree verdi devono configurarsi in continuità sia con quelli esistenti sia in progetto determinando una rete ciclabile ad uso esclusivo;
- siano programmati gli interventi necessari a costituire un collegamento alternativo a quello esistente tra il Parco della Vallere e l'inizio del Parco del Sangone in prossimità della foce del torrente in Po;
- le attuali piste ciclo-pedonali pavimentate nei territori tra Beinasco e Rivalta dovranno essere dedicate esclusivamente al transito pedonale; il percorso ciclabile dovrà essere deviato su nuovi percorsi non pavimentati specialmente nei tratti pedemontani;
- i percorsi ciclabili di prossima realizzazione dovranno essere separati da quelli pedonali e possibilmente non pavimentati ma con fondo drenato; in prossimità dei nuclei abitati, la sede dei percorsi per i soli pedoni potrà essere pavimentata.

4 OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO AMBIENTALE

In linea generale si evidenzia che sia il percorso di formazione del Piano che quello valutativo dei possibili effetti ambientali, è stato effettuato correttamente e con buoni risultati, anche se la leggibilità del documento, può essere migliorata.

4.1 Metodologia di valutazione

L'alternativa 0, ovvero l'assenza di interventi, e l'alternativa 1, ovvero l'adeguamento ai piani di ambientale avrebbe dovuto contenere un capitolo in cui venissero descritte le alternative di piano, da individuare in base ai diversi obiettivi ed azioni previsti. La definizione delle alternative previste a pag. 54 al paragrafo 5 avrebbe potuto essere approfondito, senza limitarsi ad analizzare gli adeguamenti obbligatori per legge.

A tale riguardo si sottolinea che il percorso valutativo avrebbe dovuto essere esposto partendo da una esplicita descrizione degli obiettivi generali (specifici ed ambientali), e si sarebbe dovuta mettere in relazione la coerenza esterna (sia orizzontale che verticale), degli obiettivi, con lo stato della pianificazione esistente, e successivamente si sarebbe dovuta prendere in considerazione la valutazione delle alternative e la definizione delle azioni di piano per arrivare agli obiettivi prefissati e costruire infine la matrice "obiettivi/azioni" per analizzarne la coerenza interna. Tutti questi passaggi sono effettivamente riscontrabili all'interno del Rapporto ambientale, ma gli stessi dovrebbero essere riorganizzati, in modo da rendere più chiaro alla lettura il percorso valutativo effettuato.

All'interno del documento di Rapporto Ambientale non sono indicate opere di mitigazione/compensazione utili a ridurre e compensare eventuali impatti negativi sull'ambiente da parte delle azioni del piano. Tale argomento viene preso in considerazione rimandando alle norme di attuazione, non ancora presenti nella documentazione. Si auspica un'integrazione del Rapporto ambientale con tali norme in modo da rendere evidente quanto fatto per tale problematica.

4.2 Osservazioni sulla Relazione di Valutazione d'Incidenza

Contestualmente al procedimento di VAS, è stata avviata la procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 357/97 dell'art. 44 della l.r. 19/2009, al fine di analizzare gli effetti delle previsioni del Piano sui siti facenti parte della Rete Natura 2000 (Siti d'Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) interessati dal bacino del torrente Sangone, ovvero il SIC IT 111004 Stupinigi e il SIC/ZPS IT 1110006 Orsiera Rocciavrè.

La relazione presentata nell'ambito del Rapporto Ambientale riporta i seguenti contenuti:

- le schede dei siti della Rete Natura 2000 interessati dal bacino del torrente Sangone sopra riportati;
- le azioni previste dal Contratto di fiume che potrebbero impattare sul SIC Stupinigi e SIC/ZPS Orsiera Rocciavrè;
- il riassunto delle misure e delle norme tecniche nella progettazione degli interventi richiesti da tali azioni (maggiormente dettagliate nel capitolo 4 "L'analisi di coerenza interna"), che se rispettate dovrebbero evitare impatti negativi sui siti di Rete Natura 2000;
- l'immagine con dettaglio dell'uso del suolo della porzione del SIC Stupinigi più prossima al torrente Sangone.

A questo livello di definizione delle azioni e viste le misure e le norme tecniche di progettazione, non si prevedono impatti negativi sul SIC Stupinigi e nel SIC/ZPS Orsiera Rocciavrè, anzi il miglioramento ambientale del bacino del Sangone e del torrente in se stesso potrebbe avere impatti positivi anche sulle aree tutelate limitrofe.

Tuttavia si ritiene che:

- al fine della compatibilità del Contratto di Fiume con gli obiettivi di tutela delle specie e degli habitat d'interesse comunitario, permane la necessità che tutti gli interventi - riportati al capitolo 8.3 del Rapporto Ambientale - che verranno programmati nel dettaglio e che potrebbero avere incidenza su habitat e specie tutelate dalle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 09/147/CE (ex 79/409/CEE "Uccelli") per la costituzione della Rete Natura 2000, siano sottoposte a screening di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/09;
- debba essere predisposta, ove possibile e man mano che verranno concretizzate le azioni previste dal Piano, una cartografia con localizzazione degli interventi rispetto ai siti di Rete Natura 2000 interessati, unitamente alla descrizione degli ambienti coinvolti da utilizzare per i successivi screening di valutazione di incidenza.

4.3 Analisi di coerenza esterna

Rispetto alla coerenza esterna il R.A. riprende gli obiettivi specifici del PTR e del PPR attinenti al Piano, comunque non comparati con gli obiettivi specifici del Piano stesso né ricondotti ad alcuna azione specifica. Inoltre il documento non riprende l'analisi relativa agli ambiti di Paesaggio del Ppr interessati dal Piano, come del resto non appare indagata la componente paesaggio, seppure il paesaggio rappresenti un elemento centrale da tutelare e valorizzare nell'ambito del contesto fluviale del torrente Sangone in quanto tematica direttamente interessata dalle azioni del programma, la cui valutazione consente di verificare, unitamente ad altre componenti quali l'acqua, il suolo, l'ecosistema, flora e fauna, l'effettiva influenza delle azioni di Piano.

Sempre in relazione alla coerenza esterna non sono esplicitate le relazioni, sia sotto il profilo contenutistico sia dal punto di vista del coordinamento, tra il Piano e gli altri strumenti che hanno incidenza sul bacino idrografico. Si sottolinea, quindi, l'opportunità di integrare lo strumento di piano con le informazioni necessarie a fornire un quadro complessivo delle azioni e degli interventi previsti contenuti anche in altri piani o programmi di intervento, specificando in tal modo quanto inserito alla tabella 3 del Rapporto Ambientale, in relazione alle "azioni" e a "come" è possibile attuarle. Si segnalano, quale riferimento, le indicazioni fornite dalle Linee Guida regionali sui Contratti di Fiume. Le misure da attuare per concretizzare gli obiettivi del Piano dovranno contemperare gli aspetti ambientali, naturalistici, di mitigazione del rischio, di fruizione del territorio e di miglioramento della qualità paesaggistica.

Considerato, infatti, che sul territorio del bacino idrografico del Sangone, in particolare nei tratti urbani e periurbani dell'area metropolitana, sono presenti diversi strumenti (piani, programmi e progetti) che possono concorrere alla riqualificazione territoriale e paesaggistica dell'ambito attraversato dal corso d'acqua, dal Rapporto ambientale non si evince l'integrazione fra tutti gli interventi previsti ed il ruolo di coordinamento e di integrazione delle varie progettualità esistenti assegnato al Piano d'Azione del Contratto di fiume. Nella fattispecie, possono costituire riferimento il Masterplan Nichelino 2010 e il Masterplan d'Ambito di Nichelino relativo al progetto Corona Verde.

All'interno dell'analisi del contesto e di coerenza dovranno essere presi in considerazione i futuri nuovi scenari a livello territoriale in termini di intermodalità prospettati in seguito allo sviluppo del "Progetto Corona Verde" e della realizzazione della linea di Ferrovia Metropolitana FM5 Orbassano-Stura.

In merito alla presenza di aree umide sul territorio torinese si segnala che con D.G.R. 64 -11892 del 28 luglio 2009 "Censimento della rete di aree umide presenti in Piemonte" è stato dato incarico alla Direzione Agricoltura e alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte di effettuare un censimento ed una caratterizzazione delle aree umide presenti in Piemonte al fine di predisporre una cartografia a livello regionale ed una relativa banca dati. Successivamente alla individuazione di tale rete, la Provincia di Torino, coadiuvata dalla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Direzione Ambiente, dovrà definire un maggior dettaglio di individuazione di tali aree, sul territorio di propria competenza, a partire dai dati ottenuti dal censimento regionale. Si sottolinea pertanto che nell'ambito del censimento delle aree periferiali dovrà essere presa in considerazione anche la suddetta cartografia al fine di individuare aree di pregio naturalistico da tutelare.

Si rileva infine che non è stata inserita nel Rapporto ambientale una cartografia estesa all'intero bacino del torrente che evidenzia le problematiche ambientali rilevate, le criticità, gli ambiti d'azione e le aree di intervento.

4.4 Osservazioni sugli allegati del Rapporto Ambientale

In riferimento agli allegati del Rapporto Ambientale si esprimono le seguenti considerazioni:

Allegato 1 - matrice di coerenza interna: l'azione "individuazione degli opportuni interventi di recupero ambientale" si ritiene coerente anche all'obiettivo "difesa idraulica".

Allegato 4 - matrice riguardante gli effetti previsti con la realizzazione del piano in esame sulle componenti ambientali: in riferimento all'azione "promozione dell'uso dell'ingegneria naturalistica" si ritiene che gli effetti positivi sulle componenti "connessioni ecologiche e suolo" siano da considerarsi mediamente positivi; per ciò che riguarda, invece, l'azione "istituzione dell'Osservatorio sulla modificazione della forma degli alvei e sulla mobilità dei sedimenti" si ritiene necessario aggiungere un effetto mediamente positivo anche sulla componente "suolo", mentre per la componente "fauna" si ritiene sia sufficiente un effetto lievemente positivo; riguardo all'azione "individuazione e definizione cartografica delle aree perifluviali" si ritiene sufficiente per tutte le componenti legate alla biodiversità un effetto mediamente positivo; infine per l'azione "individuazione degli interventi di recupero ambientale" si ritiene si debba aggiungere in relazione alla componente "suolo" un effetto mediamente positivo.

Allegato 5 - relativo al set di indicatori ambientali individuati per il monitoraggio: per l'indicatore "superficie di aree demaniali/pubbliche interessata da interventi di riqualificazione ambientale" si ritiene necessario considerare anche la componente "connessioni ecologiche".

5 OSSERVAZIONI SUL PIANO DI MONITORAGGIO

In linea generale la struttura metodologica prevista per la definizione degli indicatori da utilizzare per il monitoraggio, pare essere adeguatamente correlata agli obiettivi prefissati. Si evidenzia comunque la necessità di individuare un set di indicatori specifici per il monitoraggio delle misure di mitigazione riportate nel Rapporto Ambientale.

Si riportano di seguito alcune osservazioni specifiche sugli indicatori.

5.1 Osservazioni sugli indicatori

Nella valutazione complessiva della qualità delle acque superficiali del Torrente Sangone dovranno essere tenute in considerazione le valutazioni analitiche della campagna di monitoraggio mirata e centrata sulla localizzazione dei solventi organo-clorurati di prossima esecuzione a cura di ARPA Piemonte; tali indagini hanno lo scopo di individuare le fonti puntuali della contaminazione e consentire la messa in sicurezza dei siti inquinanti mediante gli opportuni programmi di bonifica. A tale riguardo si suggerisce di implementare il set di indicatori con valutazioni in merito alla effettiva partenza e consistenza di tali programmi (n° di siti caratterizzati, estensione volumetrica degli stessi ecc...).

Per quanto riguarda il tema agricoltura, viste le linee strategiche relative alla "Riqualificazione territoriale e paesaggistica delle aree perifluviali del bacino del Sangone" si ritiene opportuno l'utilizzo di indicatori in grado di descrivere i processi di "consumo di suolo" e di fare riferimento alle metodologie individuate dalla Regione Piemonte nel documento "MONITORAGGIO DEL CONSUMO DI SUOLO IN PIEMONTE" di prossima pubblicazione sul sito <http://www.regione.piemonte.it/geopiemonte/dati/cartografia.htm>

Riguardo ai potenziali effetti ambientali si sottolinea, infine, come le misure di riqualificazione fluviale integrata permettano di sviluppare strategie in grado di consentire un complessivo miglioramento dello stato attuale. Le Azioni proposte possono generare ricadute positive

sull'ambiente di pertinenza e sulle diverse componenti ambientali interessate, nonché sullo stesso contesto territoriale e paesaggistico. A tal proposito si formula l'invito ad individuare, nel processo di messa a punto del Piano di Monitoraggio, indicatori di paesaggio che consentano una lettura efficace e quantificabile delle trasformazioni prodotte dal Piano d'azione del Contratto di Fiume al paesaggio fluviale ed al contesto territoriale di appartenenza. Si propone ad integrazione degli indicatori proposti in allegato 5, di inserirne altri più finalizzati all'analisi ecologica e paesaggistica. In particolare sarebbe opportuno utilizzare l'indicatore "connettività ecologica", già individuato nel Piano Paesaggistico Regionale e a disposizione sul sito di ARPA Piemonte all'indirizzo: "http://marcopolo.arpa.piemonte.it/website/bio_eco/arpa_ib_bio_mamm/viewer.htm". Tale strumento risulta in grado di quantificare la situazione generale attuale delle condizioni ecologiche delle fasce fluviali, monitorandone anche l'evoluzione nel tempo a seguito di interventi specifici o trasformazioni di carattere territoriale.

6. INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

Sulla base dell'istruttoria tecnica svolta, si ritiene che nell'elaborazione del programma siano stati tenuti in considerazione gli aspetti ambientali, sia in termini di valutazione dei possibili effetti sull'ambiente che di integrazione di obiettivi ambientali nel programma.

Ai fini della sostenibilità ambientale, si ritiene tuttavia che le successive fasi di specificazione operativa e di attuazione del Piano, siano orientate e supportate da ulteriori approfondimenti in materia ambientale secondo le indicazioni e raccomandazioni di seguito elencate:

- completare il set di indicatori individuati per il monitoraggio ambientale del Piano e delle relative misure di mitigazione previste, facendo riferimento a quanto riportato nella presente Relazione;
- dare risposta alle richieste di integrazione formulate rispetto agli obiettivi del Piano, riportate al paragrafo 3 della presente Relazione;
- approfondire il confronto tra gli obiettivi del Piano e la programmazione regionale così come richiesto al paragrafo 4.3 della presente Relazione;
- realizzare una cartografia estesa all'intero bacino del torrente che evidenzii le problematiche ambientali rilevate, le criticità, gli ambiti d'azione e le aree di intervento;
- sottoporre a screening di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 gli interventi riportati al capitolo 8.3 del Rapporto Ambientale;
- predisporre, ove possibile e man mano che verranno concretizzate le azioni previste dal Piano, una cartografia con localizzazione degli interventi rispetto ai siti di Rete Natura 2000 interessati, unitamente alla descrizione degli ambienti coinvolti da utilizzare per i successivi screening di valutazione di incidenza;
- prendere in considerazione, oltre alle indicazioni e raccomandazioni sopra indicate, tutte le osservazioni contenute nella presente Relazione Tecnica ai fini della revisione del Programma da effettuarsi ai sensi dell'art. 15 c. 2 del d. lgs 152/2006.

Hanno contribuito all'elaborazione del documento le Direzioni:

Agricoltura, Ambiente, Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Programmazione strategica e Arpa Piemonte.